



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

tel. 06 6876662 - 06 6876650 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Via Napoli, 51 - 00184 Roma - www.sagunsa.it

TAVOLO TECNICO UNEP

Riunione del 20.12.2018

OGGETTO: richiesta di attivazione strumenti tecnici che consentano agli ufficiali giudiziari l'avvio delle procedure relative alle indagini telematiche sui beni del debitore ex art. 492 *bis* C.P.C. e di adeguamento dei registri informatizzati dell'U.N.E.P.

La scrivente Federazione, facendo seguito alla riunione convocata il 12/12/2018 dall'Amministrazione per la costituzione di un tavolo tecnico dedicato alle problematiche degli uffici N.E.P., ha posto in evidenza le principali emergenze da affrontare e risolvere con priorità assoluta.

Il ritardo nel processo di **accesso alle informazioni necessarie all'espropriazione**, in riferimento al disposto dell'art. 492 *bis* c.p.c., 155 *quater* e *sexies* disp. att. c.p.c., ed in particolare la concreta attuazione di quanto prescritto dagli artt. 159 *ter* disp. att. c.p.c. e 149 *bis* c.p.c., produce, oltre che una chiara elusione normativa, un grave pregiudizio patrimoniale per i lavoratori interessati così come per l'utenza, cittadini e imprese, nel recupero del credito. Di fondamentale importanza, nell'ottica del servizio all'utenza (sia in ambito nazionale che in quello europeo) è garantire all'ufficiale giudiziario la possibilità di intervento sul patrimonio del debitore estremamente celeri. **La notifica a mezzo posta elettronica certificata- ex art.492 bis c.p.c.-** produce i suoi effetti nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Questo garantisce efficienza ed efficacia soprattutto quando destinatario della notifica è una impresa (spesso irreperibile in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario presso le sedi indicate nei pubblici registri). Il potere di conoscere la consistenza del patrimonio del debitore attraverso la consultazione ex art 492 *bis*, va di pari passo con la necessità, strumentale all'imposizione di vincoli, di incidere sul patrimonio del debitore stesso. In questo modo trovano rapida esecuzione l'ordinanza

esecutiva europea, il sequestro conservativo nelle forme previste dall'art 'art 155 sexies. Ancora più importante è la notifica ex art. 149 *bis* nel dare attuazione all'ordinanza europea di sequestro conservativo quando la stessa è riservata all'ufficiale giudiziario (art. 23, paragrafo 5, del regolamento).

Il mancato coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario nel processo di accesso alle informazioni necessarie, ha determinato, di fatto, un pregiudizio grave per il principio di effettività del recupero del credito nel nostro ordinamento e per la funzione degli Unep e del personale che in essi opera.

Come già rilevato nel 1998 dalla Commissione europea, nella stesura del libro verde "Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione Europea: trasparenza del patrimonio del debitore", il punto di partenza è la ricerca dell'indirizzo del debitore insieme alle informazioni sulla sua situazione finanziaria.

Pertanto, l'unica condizione per rendere effettivo il principio di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) e, quindi, il diritto del creditore ad espropriare, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, i beni del debitore, è rendere il suo patrimonio trasparente, secondo quanto stabilito dall'art. 2910 c.c.

Nell'ambito dello spazio giudiziario, sia interno che europeo, l'ufficiale giudiziario deve vedersi riconosciuto il ruolo di organo nazionale cui viene riservato il potere di conoscere la consistenza patrimoniale e finanziaria di imprese e privati cittadini, tutelando la riservatezza delle informazioni che, nel rispetto della normativa sui dati sensibili e sulla vita privata di cittadini e imprese, non possono essere indiscriminatamente divulgate ma devono restare riservate, come avviene in altri Stati, all'autorità nazionale che ne gestisce poi la comunicazione all'avente diritto secondo un discrezionale apprezzamento commisurato alla misura del credito azionato.

La riforma della giustizia civile contenuta nella legge 162/14, modificata con legge 132/15, ha introdotto l'art. 492 *bis* c.p.c. ancora oggi rimasto disatteso nel suo indefettibile contenuto in quanto non è stato ancora predisposto per gli Unep l'accesso diretto alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Il controllo di legittimità dell'azione esecutiva viene preventivamente assicurato dalla qualificata valutazione del presidente del tribunale, chiamato a comporre, in questo momento, l'istanza di effettività del credito e la protezione della vita dei privati e delle aziende debtrici.

Tale rafforzata garanzia della tutela dei diritti delle parti coesiste con l'attività pubblicistica che l'ordinamento realizza per tramite dell'ufficiale giudiziario, al fine di assicurare, per fini di giustizia, l'efficace soddisfacimento del credito.

Si ribadisce, sul punto, che le strutture tecnologiche degli Unep, implementate nella gestione del GSU Web, per la gestione del “Registro Ricerca Beni”, pur avendo da tempo superato il collaudo tecnico, non sono state di fatto rese operative.

Per quanto esposto, si chiede all’Amministrazione, secondo le rispettive responsabilità e competenze, di dare immediata attuazione alle norme procedurali ed attuative in materia di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, fornendo gli uffici N.E.P. di tutte le strutture informatiche necessarie.

Con l'accesso diretto alle banche dati pubbliche, di cui all'art. 492 *bis* c.p.c., si avrebbe una cooperazione transfrontaliera tra le parti coinvolte in procedimenti civili in ambito europeo e troverebbe attuazione la previsione contenuta nell'art. 122, co 3, del D.P.R.1229/59 in materia di compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, a seguito di pignoramento mobiliare o presso terzi, eseguiti attraverso la preventiva individuazione dei beni da pignorare (anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, anagrafe dei conti correnti). I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari devono, infatti, per legge, essere liquidati d’ufficio a titolo di retribuzione al dirigente unep per agli aventi diritto (funzionari unep e ufficiali giudiziari). È appena il caso di ricordare che il ritardo in questa previsione sta generando un danno patrimoniale per l'intera categoria, aprendo scenari di recupero coattivo, assolutamente evitabili con la puntuale attuazione delle norme esistenti.

In particolare, questa O.S. chiede di voler garantire, in via prioritaria, a tutti gli Uffici N.E.P. le password di accesso, le *smart-card* per gli accessi informatici e la firma digitale, i collegamenti Wi-Fi e i mezzi hardware necessari, anche attingendo dagli strumenti informatici acquistati nel concorso a n. 800 posti di assistenti giudiziari.

Non tutti gli Uffici NEP hanno hardware aggiornati e quindi rispondenti ai requisiti minimi necessari all’uso previsto e ancora in troppi di questi UNEP (circa cento) sono usate risorse (fondo spese d'ufficio) destinate ad altri scopi per l'acquisto dei software applicativi. Questo, ovviamente, non fa che creare disomogeneità e disorganizzazione nell'operatività delle singole strutture locali.

Chiediamo un piano di informatizzazione uniforme che dia piena funzionalità agli Unep, evitando di lasciare spazio ad altri soggetti, non legittimati all'esercizio di questa delicata ed essenziale funzione giurisdizionale (art.155 *quinquies* disp. att. c.p.c.).

Chiediamo, inoltre, che si proceda all’aggiornamento del software GSU WEB o alla implementazione di un nuovo software da installare in locale con cui garantire la continuità del servizio anche in assenza di rete. Il GSU WEB è un applicativo scritto in linguaggio JAVA che, in assenza di rete internet o in caso di malfunzionamento dei server dislocati a distanza di centinaia di chilometri dai vari UNEP, spesso è malfunzionante e causa rallentamenti nel servizio di ricezione atti e interruzione dell’attività di carico e

soprattutto di scarico atti nei registri cronologici, previsti dall'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Con varie note la nostra O.S. ha rilevato questo problema. La soluzione, se fattibile, potrebbe essere quella di riscrivere l'applicativo in un linguaggio diverso in modo che possa risiedere sui dischi fissi dei computer degli UNEP come software installato al loro interno e che possa salvare i dati dei cronologici su una cartella sicura, condivisa in locale sui computer dell'UNEP, in duplice copia. Tale software, in presenza di connessione internet funzionante, deve poi riuscire a comunicare con i vari uffici amministrativi e giudiziari. In alternativa è necessario che le infrastrutture informatiche e telematiche della giustizia garantiscano uno standard di affidabilità più alto. Possiamo prendere ad esempio il sistema di funzionamento degli applicativi dei Notai.

Altro intervento è richiesto per la ricezione e il protesto dell'assegno telematico.

Proprio in questo caso può essere presa ad esempio la piattaforma "Sistema Trasmissione Assegni Digitali (STAD)" dei Notai, che è un portale di trasmissione verso i singoli pubblici ufficiali (il notaio preleva la Distinta digitale di trasmissione degli assegni al protesto – in questo caso la distinta conterrà tutti gli elementi per la levata del protesto – e provvederà a restituire il titolo protestato ovvero corredato della dichiarazione di non protestabilità attraverso lo stesso portale in diretta relazione con gli istituti bancari). A tal proposito, si rammenta che in data 24 novembre 2018 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 novembre 2018, recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica". Più precisamente sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle Camere di Commercio da parte degli ufficiali levatori. Questi, tra cui anche gli ufficiali giudiziari, a partire dal 1° giugno 2019 non potranno più utilizzare i programmi attualmente disponibili e gli uffici delle Camere di Commercio non potranno più accettare elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dal presente decreto.

È, quindi, indispensabile che il software sia anche in grado di provvedere alla trasmissione telematica dei titoli esecutivi e notificazione con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 149 *bis* c.p.c., alla ricerca telematica su banche dati, all'interazione tra vari Unep per beni rinvenuti nell'ambito territoriale di un ufficio diverso da quello che esegue ricerca, ove si renda necessario accesso presso il debitore, e che si venga implementato il sistema di contabilità dell'Unep.

Non da ultimo la mancata attuazione del 155 *sexies* disp. att. c.p.c., per la diretta connessione dell'attività di ricerca beni in materia di sequestro conservativo, la

ricostruzione dell'attivo e del passivo nelle procedure concorsuali, nei procedimenti di diritto di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui, si traduce in un diniego di giurisdizione ai danni della categoria degli ufficiali giudiziari.

Finalità prioritaria di questo incontro con l'Amministrazione è, dunque, mettere in condizione gli Uffici N.E.P. di funzionare per dare piena operatività alla riforma contenuta nella legge 162/14, modificata con legge 132/15.

In tale contesto, si propone all'attenzione del tavolo tecnico ogni opportuna iniziativa, per dare uniformità alle concrete modalità attuative, esemplificabili come segue:

A. Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare

Come si legge nella relazione introduttiva alla riforma, l'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, offrendo ad imprese e cittadini un valido sostegno per il recupero dei crediti in linea con i sistemi ordinamentali di altri paesi europei.

La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e i debitori in merito agli *assets* patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Tale *deficit* informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione; in primo luogo l'anagrafe tributaria, compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari, ovvero l'anagrafe dei conti bancari.

La principale novità, rispetto al passato, è che il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario ancor prima di dare inizio all'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario potrà avere accesso alle banche dati solo in forza dell'autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato.

L'istanza per l'autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax dell'avvocato richiedente nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Unitamente all'istanza, il creditore procedente deve depositare la prova dell'avvenuto pagamento di € 43,00 a titolo di contributo unificato.

A regime, come ricordato, la competenza sarà radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, a prescindere dalla locazione territoriale degli assets da aggredire.

a.1 Individuazione di beni mobili

Se l'accesso avrà consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517 (Scelta delle cose da pignorare) 518 (Forma del pignoramento e 520 (Custodia dei mobili pignorati) c.p.c.

Se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta nel luogo di esecuzione, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare entro quindici giorni, il luogo ove la stessa si trova, pena le sanzioni di legge previste dall'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

a.2 Individuazione di beni di diversa natura

Se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti.

Il creditore, come previsto dall'articolo 155/ter, a pena di inefficacia del pignoramento, entro 10 giorni della comunicazione, indica all'ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione.

Al fine di mitigare le conseguenze di tale previsione, deve ritenersi che il creditore procedente possa, già all'atto della richiesta, rinunciare formalmente alla scelta e delegare, nell'ipotesi che la ricerca telematica abbia consentito di individuare beni di diversa natura, lo stesso Ufficiale Giudiziario a individuare secondo i canoni dettati dall'art. 517 c.p.c., i beni che riterrà di più facile e pronta realizzazione al fine di procedere immediatamente al pignoramento.

Tale delega potrebbe essere utile ad esempio per le richieste in prossimità della scadenza dell'atto di precetto o pervenute a mezzo posta.

Si ricorda che a norma dell'art. 517 (Scelta delle cose da pignorare), il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

a.3 Individuazione dei crediti.

Se la ricerca telematica ha consentito di individuare beni o crediti che sono nella disponibilità di terzi, l'Ufficiale Giudiziario è autorizzato a procedere d'ufficio, quando il debitore risiede nel circondario del Tribunale, al pignoramento secondo i seguenti criteri:

✓ **Senza limiti territoriali**, stante le modifiche apportate sia all'art 107 del DPR 1229/1959 che all'art. 26 *bis* (foro competente) del c.p.c.

Ne consegue che l'Ufficiale Giudiziario può notificare:

a. per via telematica o telefax su tutto il territorio nazionale;

b. a mani nel territorio di competenza;

c. a mezzo posta su tutto il territorio nazionale;

✓ L'ufficiale giudiziario redige processo verbale indicando:

a. il credito per cui si procede

b. il titolo ed il precetto;

d. indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato;

e. luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;

f. l'invito e l'intimazione al debitore:

g. ingiunzione (articolo 492 c.p.c.- 1 co.);

h. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ((articolo 492 c.p.c.- 2 co.);

i. di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro ((articolo 492 c.p.c.- 3 co.);

l. l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 c.p.c. (dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode).

✓ L'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, il verbale di pignoramento al debitore e al terzo e ove possibile a mezzo posta elettronica o telefax.

È bene precisare che il verbale è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

✓ L'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore.

✓ Il creditore provvede a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione i predetti titoli, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, in

copia conforme entro trenta giorni dalla consegna per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Decorso il termine di dieci giorni (articolo 501 c.p.c.), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

Sull'istanza di vendita e assegnazione il giudice fissa, con decreto, l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore

Il decreto con cui viene fissata l'udienza è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (Art. 543 c.p.c. - secondo comma, punto 4.)

Nell'udienza fissata il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c.

A differenza del procedimento di pignoramento presso terzi "ordinario" quando è l'Ufficiale Giudiziario a procedere d'ufficio l'udienza non è indicata dall'avvocato, ma viene fissata dal giudice.

Il decreto prevede anche la possibilità che nell'ipotesi in cui non funzionassero le strutture tecnologiche necessarie all'accesso diretto alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'art. 492 bis, possa ottenere le informazioni dai gestori delle banche dati.

B. Liquidazione dei compensi - modalità operative

L' articolo 122 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) - integrato dalla legge 162/14, modificata con legge 132/15, - prevede, a titolo di retribuzione, un compenso spettante all'ufficiale giudiziario e liquidato dal Giudice dell'Esecuzione, calcolato secondo i seguenti criteri:

1. PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a seguito di accesso alla banca dati - a norma dell'articolo 492-bis c.p.c. -:

- a. 6 % fino ad euro 10.000,00 sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati;
- b. 4 % sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00
- c. 3 % sull'importo superiore a 25.000 euro.

2. PIGNORAMENTI MOBILIARI

- ✓ Quando si procede alle operazioni di pignoramento mobiliare:
 - a. 5 % sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00;
 - b. 2 % sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00;
 - c. 1 % sull'importo superiore;
- ✓ Il compenso è dimezzato nel caso di:
 - conversione del pignoramento;
 - chiusura anticipata del processo esecutivo;
 - estinzione;
 - pignoramento eseguito oltre i quindici giorni dalla richiesta;
- ✓ Il compenso è calcolato:
 - sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati;
 - sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata, in caso di conversione, estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo;
- ✓ Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e, in ogni caso, per un importo massimo di € 3000,00.

3. LIQUIDAZIONE

Tale compenso è liquidato dal giudice dell'Esecuzione con decreto:

- a carico della procedura, o
- a carico del creditore procedente in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il funzionario unep dirigente, per facilitare la liquidazione dei compensi dovuti, alla fine di ogni mese, rimetterà alla cancelleria dell'esecuzione l'elenco dei pignoramenti eseguiti e per i quali, salvo diversa determinazione del giudice, spetta il compenso.

La cancelleria del giudice dell'esecuzione riscontra, nei successivi trenta giorni, l'elenco dei pignoramenti indicando, in caso di mancata corresponsione del compenso, i motivi.

4. RIPARTIZIONE COMPENSI

Le somme complessivamente percepite, salvo diversa convenzione fra gli aventi diritto, sono attribuite dal funzionario unep dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.

La residua quota del quaranta per cento è distribuita dal funzionario unep dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri funzionari e ufficiali giudiziari preposti al servizio esecuzioni.

Quando il funzionario unep e l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento sono diversi da colui che ha interrogato le banche dati, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

Roma, 20 dicembre 2018.

Il Responsabile Nazionale del personale UNEP
Giovanni Buontempi